

Ai Direttori delle Strutture di Linea  
Ai Direttori delle Strutture Territoriali  
Ai Direttori delle Strutture di Staff  
Ai Direttori delle Strutture di Supporto agli  
Organi e all'Amministrazione

prot: RC20190007209

del: 05/03/2019

e p.c. Alla Sindaca  
Al Presidente dell'Assemblea Capitolina  
Al Ragioniere Generale

**Oggetto:** *Pareri dei responsabili dei servizi ex art. 49 del TUEL.*

Lo scrivente Segretariato ha più volte richiamato l'attenzione delle SS.LL. sulle modalità da osservare per l'espressione dei pareri in oggetto. Ciò nondimeno, si è dovuto constatare che detti pareri, in alcuni casi, continuano ad essere resi in forme non corrette o con una formulazione impropria. Alla luce di tale circostanza si ritiene pertanto opportuno intervenire nuovamente su tale tema fornendo ulteriori indicazioni.

In via preliminare si ribadisce l'assoluta necessità che, al fine di non rallentare indebitamente il procedimento deliberativo, le proposte di deliberazione dell'Assemblea Capitolina siano assistite, ai sensi dell'art. 49 del TUEL e salvo le eccezioni ivi previste (meri atti di indirizzo), con la massima sollecitudine dai pareri di regolarità tecnica, la cui espressione è demandata ai responsabili degli Uffici competenti *ratione materiae*, nonché, ricorrendo le condizioni previste dalla legge, dai pareri di regolarità contabile.

I pareri, giova rammentare, sono espressione della funzione consultiva e costituiscono atti interni endoprocedimentali, sono obbligatori e indefettibili e, resi in sede di controllo preventivo esercitato nella preparatoria fase di formazione delle deliberazioni e nell'assolvimento dei compiti di collaborazione con i soggetti titolari della potestà deliberativa, sono volti ad attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa - sia quanto alla conformità alla normativa di settore che alla correttezza sostanziale e procedimentale delle soluzioni che si intendono adottare con tali atti - nonché, per altro verso, preordinati ad assicurare la tutela degli equilibri di bilancio dell'Ente (riflessi diretti ed indiretti sullo stesso).

L'esigenza colta dal legislatore che ha previsto tali pareri, risiede, come è noto, nella eventuale mancanza di idonea preparazione tecnica dei componenti degli organi deliberanti, alla quale si è inteso ovviare facendo ricorso all'alto livello delle competenze tecnico-professionali proprie dei dirigenti dell'Ente.

La giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di sottolineare che, il parere dei dirigenti, non costituisce un limite alla potestà decisoria dei predetti organi, che restano liberi di determinarsi anche in senso difforme dal parere, ma assolve alla fondamentale funzione di agevolare e orientare la correttezza delle scelte degli organi politici, delle quali, peraltro, i dirigenti, in relazione ai contenuti del parere reso, sono responsabili in solido in via amministrativa e contabile.

Per acquisire tali pareri, le proposte di deliberazione – ad eccezione di quelle approntate per la Giunta Capitolina, al cui esame pervengono già munite dei pareri, sia in sede deliberativa sia ove si tratti di attivare con apposite Decisioni la competenza dell'Assemblea – sono trasmesse agli Uffici competenti dalla Direzione Supporto Giunta e Assemblea Capitolina del Segretariato Generale.

Il Regolamento del Consiglio Comunale, all'art. 52 e ss., prescrive, al riguardo, che i pareri devono essere resi "entro il termine indifferibile di quindici giorni", non essendo previsto, come diversamente avviene per i pareri delle Commissioni, che se ne possa prescindere al decorso detto termine.

Si è invece avuto modo di rilevare come, in alcuni casi, gli Uffici non solo non attendono con la necessaria tempestività a tale tassativo adempimento ma, in maniera assolutamente ingiustificata, provvedono all'espressione del parere con un ritardo che risulta tanto più inaccettabile in quanto spesso del tutto immotivato.

È appena il caso di ribadire che l'inequivocabile formulazione delle citate disposizioni regolamentari renda del tutto evidente il carattere perentorio e non derogabile del predetto termine, con la conseguenza che il suo mancato rispetto, oltre a pregiudicare il regolare svolgimento del procedimento deliberativo, si configura come una grave lesione del diritto di iniziativa deliberativa dei soggetti che ne sono titolari, *in primis* i singoli Consiglieri Capitolini, operando, di fatto, quale inammissibile elemento ostativo all'esercizio delle prerogative politico-istituzionali dell'Assemblea Capitolina.

Quanto alla formulazione del parere è necessario che essa, anche nel caso in cui l'esame condotto si riveli non agevole o di particolare complessità, renda chiaro il segno delle conclusioni dell'istruttoria svolta, specificando, senza incertezze, se il parere, anche solo per parti della proposta, risulti, secondo le espressioni di rito, "*favorevole*" o "*contrario*", in quest'ultimo caso indicandone le motivazioni, ed evitando formule del tutto improprie sotto il profilo lessicale e concettuale quali, come pure si è avuto modo di registrare, "*non favorevole*", "*non ostativo*", "*positivo*", "*negativo*", ecc.

Parimenti da evitare, nel parere, è l'inserimento di osservazioni o condizioni che potrebbero creare perplessità sulla sua effettiva attendibilità tecnica, come nel caso in cui il segno del parere sia subordinato a modifiche o integrazioni che il dirigente ritenga opportuno siano apportate alla proposta per migliorarne la qualità e, per tale via, assicurarne la regolarità (è il caso, ad esempio, di parere "*favorevole a condizione che sia eliminato/previsto/modificato/stabilito ...*"). Conclusivamente, i pareri non possono essere espressi *sub conditione*.

Il dirigente, come è ben noto, non può, parimenti, esercitare alcuna iniziativa deliberativa né ha capacità emendativa della proposta, non potendo concorrere, in qualsiasi forma, all'esercizio della funzione deliberativa ma dovendo limitare l'esame della proposta allo stato in cui essa vi perviene.

Il parere, per quanto superflua possa apparire la precisazione, va infatti reso sulla proposta nella versione in cui essa è presentata e sottoposta all'esame di regolarità e non in relazione alla formulazione che potrebbe assumere a seguito di indicazioni, raccomandazioni o condizioni alle quali il soggetto proponente dovrebbe conformarsi per rendere favorevole il parere degli Uffici.

Tale attività di supporto tecnico-giuridico, comunque apprezzabile e ascrivibile ai generali compiti di collaborazione dirigenziale, va resa in un distinto ambito funzionale e qualora sia richiesta l'opportuna assistenza dal proponente, ma comunque in un momento certamente precedente a quella propria della verifica di regolarità contemplata dal citato art. 49.

Tra le finalità di tale verifica, infatti, è pur sempre compresa quella di prestare, nell'ambito dei compiti propri del dirigente, ogni forma di assistenza utile a favorire il corretto percorso dell'iniziativa deliberativa esercitata, ricercando, d'intesa con il soggetto proponente, la soluzione tecnico-giuridica che, nei limiti delle competenze dirigenziali, possa assicurare - sotto il profilo della conformità all'ordinamento - un esito positivo dell'indirizzo politico-amministrativo espresso con la proposta e il raggiungimento degli obiettivi che con essa si è inteso perseguire.

Anche a tal fine, pertanto, da parte della Direzione Supporto Giunta e Assemblea Capitolina del Segretariato Generale l'attività di espressione dei pareri nelle forme e modalità sopra richiamate sarà oggetto di attività di monitoraggio, in particolare quanto al rispetto dei termini regolamentari, e di un'attenta azione di coordinamento, tanto più opportuna ove i contenuti della proposta di deliberazione rendano necessario acquisire il parere da parte di più Uffici.

IL SEGRETARIO GENERALE